



Prot. N. 84444/ 2010

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. ART. 12 D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. IN STRADA PROVINCIALE DI CARIGNANO 45 - LOCALITA' FENILE COMPARTO ST4_P30 - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 62553 del 17/09/2010 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente PRG in Strada Provinciale di Carignano 45 - loc. Fenile comparto ST4_P30;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Comune di Fano - Settore 5 - Mobilità e Traffico;
2. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici;
3. Comune di Fano - Settore 7 - Servizi Urbanistici - U.O.Ambiente;
4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
5. Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi;
6. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche;
7. A.S.U.R. n. 3 – Fano;
8. ASET Servizi S.p.a.;
9. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord.

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 62553 del 17/09/2010, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Visti gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Preso atto che la Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche non ha espresso il proprio parere;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 62553/10 del 14/12/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che si cita integralmente: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*.

La variante in oggetto, infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale e determina una piccola modifica al PRG vigente, costituisce anche il quadro di riferimento per la realizzazione di un progetto soggetto alle procedure di V.I.A. ai sensi della normativa vigente, ovvero rientra nelle fattispecie previste all'allegato IV, punto 7, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Allegato B2, punto 5, lettera e) della L.R. 7/2004 e ss. mm. ii. (“strade extraurbane secondarie provinciali e comunali”).

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S – Aree Protette.

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 60502 del 09/09/2010, recante timbro di posta in arrivo del 14/09/2010, acquisita agli atti con prot. 62553 del 17/09/2010, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al PRG vigente del Comune di Fano in oggetto.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) A1 - Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di Sintesi;
- 3) B1 - Relazione illustrativa;
- 4) B2 - Scheda progetto comparto ST4_P30.

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 62818 del 20/09/2010, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, ad integrazione di quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Comune di Fano - Settore 5 - Mobilità e Traffico;
2. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici;
3. Comune di Fano - Settore 7 - Servizi Urbanistici - U.O.Ambiente;
4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.2 - Viabilità;
6. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche;
7. A.S.U.R. n. 3 – Fano;
8. ASET Servizi S.p.a.;
9. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord

Nella comunicazione di avvio del procedimento veniva richiesto di trasmettere ulteriori copie degli elaborati per la trasmissione agli SCA. La documentazione suddetta, finalizzata al rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente, è giunta soltanto in data 14/10/2010, con nota prot. 69154 del 14/10/2010, acquisita agli atti con prot. 70669 del 20/10/2010.

In data 21/10/10, con nota prot. 70864, questa Amministrazione ha trasmesso agli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e la relativa documentazione, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

L'Autorità procedente, con nota prot. 71216 del 21/10/2010, recante timbro di posta in arrivo del 27/10/2010, acquisita agli atti con prot. 74108 del 04/11/2010 ha trasmesso a questa P.A. la Scheda di Sintesi rettificata al punto 1.

I tempi di istruttoria si sono necessariamente allungati sia per il ritardo nell'invio, da parte dell'autorità procedente, della documentazione necessaria al rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente, sia per l'attesa, nonostante i numerosi solleciti da parte di questo ufficio, della trasmissione del parere del Servizio Ambiente del Comune di Fano.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- 1) **L' ASET Servizi S.p.a.**, con nota prot. 11776 del 29/10/2010, recante timbro di posta in arrivo del 04/11/'10, acquisita agli atti con prot. 75511 del 10/11/2010, ha espresso il seguente parere:

“omissis...con la presente questa Azienda esprime, per quanto di competenza ed in relazione ai servizi da essa gestiti, il proprio parere favorevole sulla Valutazione Ambientale Strategica che la realizzazione delle opere comporta.”

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

- 2) **Il Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle Previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 77091 del 16/11/2010, ha espresso il seguente parere:

“omissis...

***Valutato** il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.*

***Preso atto** che la proposta di variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., prevede in sostanza la modifica del tracciato di raccordo tra la viabilità complementare al nuovo casello autostradale di Fenile e la strada provinciale per Carignano e il conseguente adeguamento del perimetro di un'area classificata dal vigente P.R.G. come zona D4 “Zona a carattere commerciale e/o direzionale di nuova formazione”.*

***Riscontrato** che, come riportato nel Rapporto Preliminare, l'ampliamento della superficie di intervento della zona di espansione D4, classificata nel variante proposta come comparto “ST4_P30”, non comporta alcun incremento del carico urbanistico previsto dal piano vigente, mantenendo pertanto la stessa SUL.*

***Appreso** dal Rapporto Preliminare che il progettato casello con tutte le opere infrastrutturali annesse dovrà sottostare a misure di mitigazione, come riportato al punto 16 del Decreto 70 del 08/07/2008(D.P.R.357/97 art.5 – Valutazione di incidenza sul P.R.G. del Comune di Fano) della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche ed essere oggetto di procedura di VIA.*

***Considerato** il contenuto sviluppo areale della zona oggetto della variante in oggetto che si prefigge sostanzialmente l'adeguamento della previsione in essere, identificata come comparto ST4_P30, alla variazione del tracciato della nuova viabilità stradale per permettere una più razionale distribuzione dell'edificato e delle aree per gli standard urbanistici.*

E' parere di questa P.O. che, per quanto di competenza, la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, sulla variante in parola potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali e/o individuare misure di mitigazione delle criticità riscontrate.

In questa sede, alla luce della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, sono emersi alcuni aspetti in merito alla zona in argomento che meritano di essere segnalati in questa fase e che all'occorrenza saranno oggetto di futuri approfondimenti e chiarimenti, ai fini del rilascio del menzionato parere di compatibilità.

In particolare:

Dalla carta idrologica e in base ai rilievi effettuati in sito nell'area oggetto di variante e in un significativo intorno è presente una rete idrografica superficiale, rappresentata dal Rio Palombara posto ad Ovest e da un fosso privato all'interno della zona.

Si evidenzia che l'estensione dell'area d'intervento, conseguente all'adeguamento della previsione urbanistica al tracciato della nuova viabilità, comporterà l'interessamento con la rotatoria Ovest di un corso d'acqua denominato Rio Palombara.

Benchè nel rapporto preliminare a tale corpo idrico, a regime torrentizio, viene associato un bacino idrologico di moderate dimensioni, si ritiene che lo stesso assolve per la zona di versante una rilevante funzione idraulica.

Nella condizione attuale il corso d'acqua sembra gravato da problematiche di officiosità idraulica, dovute presumibilmente alla carenza di una regolare pulizia e manutenzione e presenta, in corrispondenza della S.P., un manufatto di attraversamento di sezione presumibilmente non idonea rispetto alle portate attese.

Si evidenzia che in virtù del nuovo assetto viario la zona a destinazione D4 verrà a trovarsi completamente confinata da rilevati stradali.

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Questo potrebbe tradursi in una condizione aggravante, in relazione all'esposizione al rischio idraulico, tenuto conto della presenza di un unico corpo idrico recettore delle acque meteoriche all'interno della zona di studio, che attualmente recapita anche le acque provenienti dall'infrastruttura viaria.

Si osserva che quanto sopra esposto sembra in contrasto con quanto contenuto nel rapporto preliminare, nel quale si afferma che: "la realizzazione dell'intervento previsto nella proposta di variante non altererà in alcun modo il reticolo idrografico locale....." e che di conseguenza tra i fattori di rischio sarebbe stato opportuno considerare anche quello relativo agli aspetti idrologici-idraulici, individuando adeguate misure di mitigazione.

La progettazione degli interventi dovrà pertanto affrontare e risolvere tali criticità, potenzialmente acutizzabili a seguito dell'urbanizzazione della zona, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio di esondazione/allagamento.

Riguardo al reticolo idrografico superficiale ma con riflessi sul tema ambientale "biodiversità", si ritiene coerente il mantenimento a verde delle fasce di pertinenza fluviale, sia sul Rio Palombara che sul fosso minore interno, il cui tracciato è già attualmente caratterizzato da vegetazione ripariale e alberature disposte in filare.

A dette fasce di adeguata profondità dal ciglio di sponda del corso d'acqua o dal piede esterno degli argini, ovvero dalla proprietà demaniale (R.D. 523/1904-D.L.152/2006-PTA Regionale), la vigente normativa assegna infatti una valenza non solo idraulica ed idrologica, ma anche un ruolo di salvaguardia della qualità ambientale.

Il mantenimento di tali ambiti di tutela a verde permette infatti di costituire una rete ecologica di connessione del territorio collinare col fondovalle, meglio definiti "corridoi ecologici".

In ordine alle valutazioni dei possibili impatti ambientali connessi alla realizzazione degli interventi e con riferimento alle mitigazioni suggerite nel rapporto preliminare, si ritiene che nelle successive fasi di progettazione vadano recepire le seguenti indicazioni:

- 1. Andranno condotte puntuali verifiche idrologiche-idrauliche sui due fossi che interessano la zona in esame, tese a rilevare eventuali problematiche di officiosità idraulica e ambiti esondabili. Detti studi dovranno interessare un tratto sufficientemente esteso dei corsi d'acqua, considerando la presenza di accessori (attraversamenti, tombamenti, ecc..) che potrebbero influire sul regolare deflusso delle acque. Qualora i settori idraulici risultassero inadeguati a smaltire le portate attese, tenuto conto degli afflussi derivanti dalla trasformazione urbanistica in progetto, si dovrà predisporre uno specifico progetto di sistemazione/adequamento degli stessi. I contenuti ed i risultati degli studi idraulici si ritengono inoltre propedeutici, anche per il corretto dimensionamento dei due manufatti di attraversamento dei fossi con la viabilità di progetto.*

A riguardo si ribadisce la scarsa officiosità idraulica della sezione di attraversamento esistente sulla S.P. del Rio Palombara.

Maggior rilievo assume infine il corretto dimensionamento o meglio il sovradimensionamento, ai fini del rischio idraulico, del manufatto di attraversamento in corrispondenza del fosso privato interno all'area.

Si ricorda comunque che tutti gli interventi da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. n.523/1904, di competenza del Servizio 4.2 di questa Amministrazione.

- 2. Dovranno essere individuate le fasce di pertinenza dei due corpi idrici presenti nella zona, da destinare a verde (R.D. 523/1904-D.L.152/2006-PTA Regionale). Detti ambiti di tutela sono finalizzate a migliorare la sicurezza idraulica, conservare l'ambiente naturale, mantenere la vegetazione spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa e garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica. Come anzidetto il mantenimento delle fasce a verde permetterà di costituire una rete ecologica di connessione del territorio collinare col fondovalle, meglio definiti "corridoi ecologici".*
- 3. Per contenere le interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa, conseguenti alla progressiva impermeabilizzazione dei suoli, si ritiene opportuno orientare la progettazione al controllo degli apporti idrici sulla rete idraulica del territorio, spesso inadeguata, prevedendo azioni correttive volte a mitigarne gli effetti, promuovendo parallelamente il riciclo della risorsa idrica.*

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Nel caso in esame andrà realizzata, quale misura di mitigazione, la prevista vasca di laminazione sotterranea, quale soluzione ispirata al principio dell'“invarianza idraulica” della trasformazione di uso del suolo.

Per coerenza al principio di sostenibilità idrologica l'immagazzinamento temporaneo di tali volumi in vere e proprie vasche consentirebbe inoltre, nell'organizzazione del ciclo dell'acqua all'interno del lotto in trasformazione, il loro utilizzo a fini non pregiati (irrigazione delle superfici destinate a verde, scarichi dei servizi igienici, ecc..).

- 4. Per quanto attiene alla vulnerabilità dell'acquifero, la presenza di una falda posta a quote superficiali, come indicato nel rapporto preliminare, costituisce un potenziale fattore di rischio di inquinamento per possibili sversamenti e/o percolazioni nel suolo e sottosuolo. Pertanto in fase progettuale andranno individuati opportuni accorgimenti a salvaguardia della risorsa, valutando l'eventualità di dover ricorrere alla realizzazione di una vasca di prima pioggia, per il trattamento in loco, oppure mediante invio alla rete fognaria per la depurazione delle acque potenzialmente contaminate.*
- 5. Come si riscontra dalla documentazione prodotta l'area è stata interessata da interventi di riporto e ritombamento, a seguito della sua passata destinazione, nella seconda metà degli anni ottanta, a cava di argilla e sabbia. E' pertanto consigliabile, non essendo stata oggetto di uno specifico piano di recupero, procedere sull'area di ex cava alla caratterizzazione del materiale utilizzato per il ritombamento, finalizzata a verificare l'eventuale presenza di sostanze inquinanti.*
- 6. Per la progettazione degli interventi sull'area in argomento andranno predisposti sia la relazione geologica che dello studio geotecnico, che rispettivamente esponga e commentino i metodi ed i risultati delle indagini di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica del sito, supportati da specifiche indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, rilevando l'eventuale presenza di acque nei terreni, secondo quanto disposto dal D.M. 14/01/2008. Sarà inoltre necessario definire gli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, come prescritto dal D.M. 14/01/2008, attraverso un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia in sito che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (Vs30).”*

3) Il Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi, con nota prot. 78386 del 22/11/2010, ha espresso il seguente parere:

“PARERE FAVOREVOLE (NULLAOSTA) alla proposta.

In considerazione del fatto che:

- a. il tratto di SP 45 verrà superato dal nuovo tracciato della Provinciale compreso tra le due rotatorie, previsto tra le opere accessorie al nuovo casello autostradale;*
- b. potrà divenire di fatto, a conclusione degli interventi infrastrutturali, una strada di lottizzazione;*
- c. la fascia di rispetto stradale su detto fronte potrà di conseguenza anche essere ridotta.*

Inoltre gli interventi proposti, (area parcheggi, area verde) per i soli aspetti legati alla viabilità, risultano ammissibili anche in fascia di rispetto stradale.”

4) Il Comune di Fano Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici, con nota prot. 77293 del 16/11/2010, recante timbro di posta in arrivo del 18/11/10, acquisita agli atti con prot. 79980 del 25/11/2010, ha espresso il seguente parere:

“omissis... con la presente si esprime il seguente parere:

- Le acque meteoriche dell'intero comparto dovranno essere convogliate, con condotta separata, nel fosso denominato Rio Palombara ovvero in un fosso di scolo delle acque meteoriche vicino al nuovo insediamento. L'opera dovrà avere il parere favorevole del Servizio Pianificazione e tutela dei corsi d'acqua, emergenze idrogeologiche della Provincia di Pesaro e Urbino;*

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

- Si ricorda di verificare la compatibilità con la pista ciclabile lungo la Strada Provinciale n. 45 di Carignano da Fano a Fenile;
- Il Rio Palombara ed il fosso Villanova dovranno essere ripuliti ed eventualmente risagomati fino alla confluenza con il Torrente Arzilla.”

5) **L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 3 di Fano**, con nota prot. 3369 del 19/11/2010, trasmessa con fax del 19/11/2010, acquisita agli atti con prot. 80235 del 26/11/2010, ha espresso il seguente parere:

“*..in merito all'eventuale assoggettabilità della variante in oggetto a Valutazione Ambientale strategica, si comunica che il parere richiesto non può essere espresso in quanto le questioni poste riguardano tematiche di carattere prettamente ambientali per le quali il nostro Servizio non ha dirette competenze.*

Questo Servizio provvederà ad esprimere il competente parere igienico sanitario qualora venga presentato il progetto di Lottizzazione. Si ritiene fin d'ora doveroso segnalare comunque la necessità che la Lottizzazione venga collegata all'acquedotto comunale ed all'impianto di depurazione tramite fognatura dinamica comunale”.

6) **L'A.A.T.O. n°1 - Marche Nord**, con nota prot. 1363/10 del 02/12/2010, trasmessa con fax del 02/12/10, acquisita agli atti con prot. 84300 del 14/12/2010, ha espresso il seguente parere:

“la scrivente Autorità di Ambito, analizzate le specifiche tecniche di propria competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata:

- *dovrà essere stimato il fabbisogno idrico giornaliero ed annuo per usi potabili in base agli abitanti da servire; l'ipotesi funzionale della rete idrica all'interno dell'area dovrà ricevere il parere preliminare del Gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità dell'intervento in relazione all'aumento del fabbisogno, per definire se sia compatibile con le infrastrutture in essere o in progetto;*
- *dovrà essere stimata la produzione annua di acque reflue ed i massimi picchi giornalieri in base agli A.E.; l'ipotesi funzionale della doppia rete, distinta per acque meteoriche e per acque nere al servizio del nuovo insediamento dovrà ricevere il parere preliminare del Gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità dell'intervento, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di magra dei ricettori finali, permettendo il livello di diluizione, la qualità delle acque e il corretto smaltimento delle stesse;*
- *i costi di realizzazione delle opere per il convogliamento e la raccolta delle acque meteoriche (tubazioni e vasche di laminazione) non saranno finanziate dalla Tariffa Reale Media prevista nel Piano d'Ambito, in quanto trattasi di costi non inerenti al S.I.I.;*
- *nel complesso le opere del S.I.I. saranno costituite da sottoservizi interrati.*

Per i motivi suddetti si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati impatti significativi sull'ambiente.

Si comunica che tali osservazioni vengono inoltrate per il raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi del S.I.I. della nuova urbanizzazione, prevedendo eventualmente, su proposta del Gestore del S.I.I., l'inserimento degli interventi necessari nel Piano d'Ambito.”

7) **Il Comune di Fano Settore 5 - Mobilità e Traffico**, con nota prot. 80064/10 del 26/11/2010, recante timbro di posta in arrivo del 29/11/10, acquisita agli atti con prot. 83308 del 10/12/2010, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

“In riferimento alla pratica in oggetto indicata, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE all'eventuale declassamento della S.P. Carignano e alla conseguente riduzione delle fasce di rispetto stradale. In merito ad eventuali modifiche delle geometrie delle infrastrutture viarie esistenti e da aumenti di traffico indotto, si comunica che si esprimerà il relativo parere nelle sedi competenti al momento della definizione dell'ente proprietario delle strade in oggetto.”

8) Il Comune di Fano Settore 7 – U.O. Ambiente, con nota prot. 83560/br, trasmessa con fax del 13/12/10, acquisita agli atti con prot. 84061 del 14/12/2010, ha espresso il seguente parere:

“Relativamente a quanto richiesto con nota P.G. 70864 del 21.10.2010 di pari oggetto, visionata ed analizzata la documentazione allegata si ha motivo di ritenere che dalla attuazione della variante urbanistica proposta, non emergano impatti ambientali significativi (ad eccezione di un ipotizzabile aumento di traffico derivate dagli utenti della nuova struttura, poco rilevanti rispetto all'intervento di progetto della società Autostrade soggetto a V.I.A.)

Infatti, l'area destinata a D4 nel Vigente P.R.G. coincide sia in termini di superficie fondiaria sia in termini di SUL a quella proposta in variante nell'ambito del nuovo comparto ST4_P30, pertanto non si ravvisano differenti impatti derivanti dalla attuazione del comparto proposto in variante.

Si ritiene comunque avanzare le seguenti osservazioni:

- Poiché l'area oggetto di variante ricade nel sito denominato “ex Cava Talevi” ed in “..buona parte della sua superficie è presente un terreno di riporto...” si ritiene opportuno eseguire una indagine ambientale volta alla caratterizzazione del terreno stesso nonché della matrice acqua (detta indagine dovrà essere eseguita in contraddittorio con l'ente di controllo, con il quale dovranno altresì essere concordati il numero di sondaggi da realizzare nonché i parametri da ricercare)

- In merito alla realizzazione di eventuali superfici pavimentate impermeabili, nell'ambito del progetto, si richiama quanto disposto dall'art. 42 comma 9 del P.T.A (Piano di Tutela delle Acque) della Regione Marche “E” vietata la realizzazione di nuove superfici scoperte di estensione superiore a 1000 m2 che siano totalmente impermeabili. Per tali superfici scoperte, superiori a 1000 m2, devono essere previsti sistemi di pavimentazione che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel suolo.....”

- Relativamente a quanto prospettato per le acque meteoriche, nel richiamare quanto previsto dall'art. 42/11° comma del P.T.A. “Per i nuovi scarichi delle reti separate di zone industriali o commerciali/produttive, indipendentemente dal loro recapito, si devono adottare misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia” si evidenzia, che la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche, ad esclusione di quelle di prima pioggia, che dovranno essere convogliate in pubblica fognatura, potrebbe essere riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 103/1° comma lett. e) del D.L.gs 152/2006 purché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 113/comma 4 del D.L.gs 152/2006.

-Per quanto riguarda il rumore va valutata la presenza di eventuali nuovi recettori. Infatti poiché nell'area di che trattasi potranno convivere attività diverse svolte nel medesimo immobile: attività direzionali, commerciali, ricreative, artigianali e pubblici esercizi, ciò impone l'applicazione ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, anche tra i vari ambienti ove si svolgono dette attività.

-Il gestore della rete acquedottistica e fognaria, dovrà preventivamente dichiarare la disponibilità delle risorse idriche nonché la capacità di ricezione e trattamento dei reflui.”

9) La Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio non ha espresso alcun parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in oggetto riguarda un'area ubicata in località Fenile che comprende al proprio interno un comparto di espansione a carattere commerciale e/o direzionale, classificato come zona omogenea “D4”,

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

ed un tratto della nuova viabilità di collegamento previsto fra il nuovo casello autostradale e la strada provinciale di Carignano.

La variante ha l'obiettivo di ridefinire i perimetri di zona di tale ambito sulla base del progetto definitivo fornito da Società Autostrade per il tratto stradale in questione. Il progetto definitivo della strada, infatti, ha apportato alcune lievi modifiche all'andamento del tracciato già previsto nel PRG vigente prevedendo una rotatoria nell'innesto con la strada provinciale esistente. Sulla base di tale modifica è stato ridisegnato anche il perimetro della vicina zona D4, facendolo coincidere con quello della strada e inglobando all'interno del comparto la relativa fascia di rispetto stradale.

L'attuale zona omogenea D4, avente una superficie complessiva di circa 6.285 mq, viene trasformata in comparto unitario di espansione, denominato "ST4_P30", avente una superficie complessiva pari a 14.474 mq.

Nel rapporto preliminare si afferma che l'ampliamento della superficie del comparto è finalizzato alla realizzazione di adeguate aree di standard pubblici, da destinare a verde e parcheggi, mantenendo inalterata la quantità di SUL edificabile.

In realtà, pur avendo mantenuto indicativamente la stessa superficie fondiaria del PRG vigente, pari a circa 6.287 mq (corrispondente a 3.772 mq di SUL), la proposta di variante consente un maggiore sfruttamento della stessa potenzialità edificatoria in quanto le aree per gli standard pubblici vengono individuate nella parte di ampliamento del comparto, all'interno della fascia di rispetto della nuova strada.

In merito a tale aspetto le NTA di variante specificano quanto segue: *“ la parte di standard compresa entro le fasce di rispetto della strada di progetto, verrà eventualmente recuperata all'interno della fascia di rispetto dell'attuale Strada Provinciale nel momento in cui la nuova strada di progetto si realizzerà sarà il declassamento della Strada Provinciale attuale”*.

Per gli aspetti infrastrutturali e l'eventuale declassamento della strada provinciale è stato coinvolto come SCA il Servizio competente di questa A.P. a cui fa capo la responsabilità della struttura viaria stessa.

L'area di variante, inoltre, è interessata dal vincolo paesistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, derivante dall'ambito territoriale Arzilla – Fosso Sejore (DM 25/08/'65), in base al quale è stata coinvolta come SCA anche la Soprintendenza per eventuali osservazioni di merito.

La parte interessata dalla realizzazione della nuova rotatoria interferisce con l'ambito di tutela specifico, derivante dal PPAR, relativo al corso d'acqua del Rio Palombara.

L'area inoltre, in base a quanto riportato nel rapporto preliminare, ricade nel sito di una ex cava di argilla e sabbia risalente alla seconda metà degli anni '80, denominata "Talevi". L'area risulta pertanto costituita in gran parte da terreno di riporto derivante dal ritombamento del sito.

Sentito il Servizio competente di questa A.P. per le attività estrattive, il sito in oggetto non risulta censito come cava dimessa dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

A livello strategico la variante non apporta alcuna modifica significativa e sostanziale rispetto alla previsione attuale. Tali destinazioni d'uso, infatti, risultano già previste dal vigente PRG.

Come descritto al precedente paragrafo la variante riguarda un'area di limitate dimensioni ubicata in prossimità del nuovo casello autostradale e delle relative infrastrutture stradali. L'ubicazione di tale zona risulta strategica proprio in funzione di tali previsioni infrastrutturali e della vicinanza dell'insediamento di Fenile.

Alla luce dei pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2) e fatto salvo quanto in essi prescritto, è possibile ritenere, pertanto, che non vi siano impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da assoggettare la stessa alla procedura di VAS.

Tuttavia, in termini di tutela e sostenibilità ambientale, sono state riscontrate alcune criticità qui di seguito evidenziate:

in merito alla tematica "suolo" si ritiene che il terreno di riporto utilizzato per il ritombamento dell'ex sito di cava, dovrà essere oggetto di opportune indagini ambientali per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti, come anche prescritto nel parere del Servizio Ambiente del Comune di Fano. In sede di approvazione del piano attuativo, pertanto, dovrà essere acquisito il parere di ARPAM e delle altre autorità competenti in materia di sicurezza ambientale.

Per quanto riguarda le interazioni con la componente botanico-vegetazionale nel rapporto ambientale viene ribadito che gli interventi e l'ubicazione del lotto non interferiranno con i corridoi ecologici presenti. In base alle considerazioni espresse nei pareri della P.O. 4.1.3. - Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche e del Servizio LL.PP. del Comune di Fano, riportati al precedente paragrafo 2), gli ambiti di tutela dei corpi idrici presenti nell'area sono finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, conservare l'ambiente naturale, mantenere la vegetazione spontanea con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa e garantire aree di libero accesso per la manutenzione idraulica.

Si ritiene, pertanto, che la fascia verde lungo il fosso contiguo al perimetro orientale del comparto debba essere aumentata al fine di migliorare la sicurezza idraulica dello stesso e implementarne la funzione di corridoio ecologico.

In merito agli impatti paesaggistici la Soprintendenza non ha espresso alcun parere in merito. E' possibile ritenere comunque, che le modifiche introdotte con la variante non apportino sostanziali modifiche alla previsione vigente. Inoltre gli interventi successivi saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004. Si può ritenere, pertanto, che la variante non determini un incremento degli impatti sul paesaggio rispetto a quanto già previsto.

Per ultimo si mettono in evidenza alcune considerazioni di carattere urbanistico che, seppur non siano pertinenti con questioni prettamente ambientali, costituiscono una criticità per la successiva approvazione della variante stessa.

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Nel rapporto preliminare si afferma che l'ampliamento della superficie del comparto è finalizzato alla realizzazione di adeguate aree di standard pubblici (verde e parcheggi), mantenendo inalterata la quantità di SUL edificabile.

In realtà, pur avendo mantenuto indicativamente la stessa superficie fondiaria del PRG vigente, pari a circa 6.287 mq (corrispondente a 3.772 mq di SUL), la proposta di variante consente un maggiore sfruttamento della stessa potenzialità edificatoria in quanto le aree per gli standard pubblici vengono individuate nella parte di ampliamento del comparto, all'interno della fascia di rispetto della nuova strada.

In merito a tale aspetto nel rapporto preliminare e nelle NTA modificate con la variante si afferma quanto che *“ la parte di standard compresa entro le fascia di rispetto della strada di progetto, verrà eventualmente recuperata all'interno della fascia di rispetto dell'attuale Strada Provinciale nel momento in cui la nuova strada di progetto si realizzerà sarà il declassamento della Strada Provinciale attuale”*.

In relazione al possibile declassamento dell'attuale strada provinciale di Carignano ed alla conseguente riduzione della fascia di rispetto stradale, il Servizio Provinciale competente di questa Amministrazione, come riportato nel precedente paragrafo 2), ha rilasciato un parere preliminare favorevole rispetto alla fattibilità della proposta, evidenziando che le aree a parcheggio e a verde, per i soli aspetti legati alla viabilità, risultano ammissibili anche in fascia di rispetto stradale.

Dal punto di vista urbanistico, però, la possibilità di localizzare gli standard pubblici nelle fasce di rispetto stradale è ammessa solo per le parti in esubero rispetto ai minimi di legge, come previsto dallo stesso PRG vigente all' art. 78 delle NTA.

Considerato che gli interventi inerenti il comparto “ST4_P30” sono indipendenti e autonomi rispetto a quelli infrastrutturali e, pertanto, potrebbero essere avviati in tempi diversi rispetto a quanto previsto da Società Autostrade, la variante, allo stato attuale, dovrà reperire gli standard minimi al di fuori delle fasce di rispetto stradali.

Alla luce di quanto sopra esposto lo schema planimetrico della variante proposta e la relativa norma di attuazione riportata nella tav. B2, dovranno essere opportunamente corrette.

In merito al conteggio dei parcheggi dovrà essere verificato anche il rispetto della L.R.26/99.

Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha descritto, sinteticamente anche la tematiche di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008, inerente sostenibilità ambientale degli strumenti urbanistici, fornendo alcuni suggerimenti progettuali per l'attuazione degli interventi.

Gli aspetti trattati dalla L.R. 14/08 dovranno essere approfonditi nell'ambito della redazione del piano attuativo e delle relative norme di esecuzione degli interventi, in cui dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti e le tecnologie finalizzate a minimizzare gli impatti delle nuove previsioni.

Alla luce di quanto esposto è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame, a patto che vengano rispettate le prescrizioni sopra discusse e qui sotto elencate.

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

Pertanto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. mettendo in evidenza le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
- il terreno di riporto presente nell'area, derivante dagli interventi di ritombamento dell'ex sito di cava, dovrà essere sottoposto ad opportune indagini ambientali per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti. In sede di approvazione del piano attuativo pertanto dovrà essere acquisito il parere di ARPAM e delle altre autorità competenti in materia di sicurezza ambientale;
- la fascia verde lungo il fosso contiguo al perimetro orientale del comparto dovrà essere aumentata al fine di migliorare la sicurezza idraulica dello stesso e implementarne la funzione di corridoio ecologico.
- dal punto di vista urbanistico la possibilità di localizzare gli standard pubblici nelle fasce di rispetto stradale è ammessa solo per le parti in esubero rispetto ai minimi di legge, come previsto dallo stesso PRG vigente all' art. 78 delle NTA. Le quote minime di parcheggio e verde pubblico dovranno essere reperite al di fuori delle fasce di rispetto stradali. Nel conteggio dei parcheggi dovrà essere verificato il rispetto della L.R.26/99.
- Gli aspetti trattati dalla L.R. 14/08 dovranno essere approfonditi nell'ambito della redazione del piano attuativo e delle relative norme di esecuzione degli interventi, dove dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti e le tecnologie finalizzate a minimizzare gli impatti delle nuove previsioni.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Determinazione n. **3402** del **15/12/2010**

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente PRG in Strada Provinciale di Carignano 45 - loc. Fenile comparto ST4_P30 del Comune di Fano indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- **il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif.prot. 62553/10, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;**
- **il terreno di riporto presente nell'area, derivante dagli interventi di ritombamento dell'ex sito di cava, dovrà essere sottoposto ad opportune indagini ambientali per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti. In sede di approvazione del piano attuativo, pertanto, dovrà essere acquisito il parere di ARPAM e delle altre autorità competenti in materia di sicurezza ambientale;**
- **la fascia verde lungo il fosso contiguo al perimetro orientale del comparto dovrà essere aumentata al fine di migliorare la sicurezza idraulica dello stesso e implementarne la funzione di corridoio ecologico.**
- **dal punto di vista urbanistico la possibilità di localizzare gli standard pubblici nelle fasce di rispetto stradale è ammessa solo per le parti in esubero rispetto ai minimi di legge, come previsto dallo stesso PRG vigente all' art. 78 delle NTA. Le quote minime di parcheggio e verde pubblico dovranno essere reperite al di fuori delle fasce di rispetto stradali. Nel conteggio dei parcheggi dovrà essere verificato il rispetto della L.R.26/99.**
- **Gli aspetti trattati dalla L.R. 14/08 dovranno essere approfonditi nell'ambito della redazione del piano attuativo e delle relative norme di esecuzione degli interventi, dove dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti e le tecnologie finalizzate a minimizzare gli impatti delle nuove previsioni.**

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fano, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Comune di Fano - Settore 5 - Mobilità e Traffico;
 2. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici;
 3. Comune di Fano - Settore 7 - Servizi Urbanistici - U.O.Ambiente;
 4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 5. Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e concessioni, Impianti di segnaletica, movimenti franosi;
 6. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio delle Marche;
 7. A.S.U.R. n. 3 – Fano;
 8. ASET Servizi S.p.a.;
 9. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 3402 del 15/12/2010

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
\\1421VAS\10VAS\10FA10404

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 16 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 1. allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
